



Sentenza n. 59 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 22 febbraio 2024, deposito del 18 aprile 2024
comunicato stampa del 18 aprile 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [42](#), [43](#) e [44](#) del 2023

parole chiave:

AGENTI CONTABILI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – RIPARTO DI
COMPETENZE LEGISLATIVE

disposizione impugnata:

- art. 8 della [legge della Regione Calabria n. 22 del 2007](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *l*), della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale e monito al legislatore

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze di rimessione, tutte relative a giudizi di conto di società partecipate dalla Regione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il quale prevede che «[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle società partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] società **sono, a tutti gli effetti, agenti contabili**», che devono «rendere annualmente il conto» e che «sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti».

Il giudice rimettente riferisce di dover decidere su giudizi di conto instaurati in virtù della disposizione censurata, che qualifica come agenti contabili – e come tali assoggettati al giudizio di conto – i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla Regione Calabria. Le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti in quanto **i convenuti nel giudizio di conto non potrebbero ritenersi agenti contabili se non in forza della**

disposizione censurata, mentre gli stessi non avrebbero effettivo “maneggio” delle partecipazioni sociali e non dovrebbero, pertanto, essere sottoposti al predetto giudizio. Ciò entrerebbe, poi, in conflitto con la funzione di garanzia della legalità contabile riservata al giudizio di conto di pertinenza della Corte dei conti: l’art. 103, secondo comma, Cost. implicherebbe infatti **l’assoggettamento a giudizio di conto di coloro che “maneggiano” effettivamente denaro e valori dell’ente pubblico, ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934, disposizione che dovrebbe ritenersi di applicazione generale, prevalente anche sulle esigenze di autonomia delle regioni**. Inoltre, la disposizione regionale censurata, limitando l’ambito della giurisdizione contabile, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto – ferma restando la facoltà della Regione di individuare gli uffici e i soggetti cui affidare la custodia dei propri beni in virtù del potere di autorganizzazione riconosciute dall’art. 117, quarto comma, Cost. – sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato attinente ai profili giurisdizionali e alla disciplina della responsabilità amministrativa di competenza della Corte dei conti. L’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 violerebbe i parametri evocati in quanto non sottoporrebbe a giudizio di conto l’ente proprietario della partecipazione stessa, che soltanto ha la possibilità di esercitare i diritti di socio e quindi evitare che la partecipazione perda valore. Si determinerebbe in tal modo **uno stravolgimento del giudizio di conto**, anche in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in cui l’agente contabile (avendo effettivo “maneggio” della partecipazione sociale) risponderebbe della propria gestione, come accade negli enti locali.

Nella parte motiva della sentenza, i giudici costituzionali, dopo aver lungamente esaminato la disciplina legislativa e gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti gli agenti contabili, procedono innanzitutto a vagliare la questione di costituzionalità sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Gli argomenti del giudice *a quo* sono ritenuti fondati. Scrive la Corte che «i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell’art. 20, lettera c), del r.d. n. 827 del 1924 e che il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura come un procedimento giudiziale a carattere necessario ed ineludibile, finalizzato alla salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici. [...] Il giudizio di conto, come affermato da questa Corte, si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (sentenza n. 292 del 2001). **La giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all’esigenza del rispetto della legalità contabile delle risorse pubbliche**, come affermato anche nella sentenza n. 129 del 1981 in cui questa Corte ha ricordato che la giurisdizione sui conti giudiziali – essendo retta da un impulso d’ufficio – presenta un carattere necessario e continuo, risolvendosi inevitabilmente in tanti giudizi quanti sono i conti che periodicamente si susseguono. [...] La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, **esula dalla competenza del legislatore regionale**. Quest’ultimo può unicamente disciplinare

l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma **non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali»** (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014). Secondo quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predetta materia "giurisdizione e norme processuali" e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto».

Alla luce di queste osservazioni di merito, l'accoglimento della questione di competenze assorbe, a detta dei giudici, gli altri motivi di rimessione ed è sufficiente a che la Consulta dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale censurata.

La sentenza termina con un monito rivolto al legislatore: «In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, **questa Corte esprime l'auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l'evoluzione della figura e del ruolo dell'agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici».**

Francesco Severa